



CITTÀ di MONCALIERI

Corpo di Polizia Locale

CONCESSIONE DI SERVIZI

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
DELLA CIRCOLAZIONE MEDIANTE LA PULIZIA DELLA PIATTAFORMA
STRADALE ED IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE
COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI**

DURATA: DUE ANNI

CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed il reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dell'Amministrazione comunale interessate da incidenti stradali ed eventuale bonifica della sede stradale, in conformità alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada relative ai poteri e compiti degli enti proprietari.
2. Per la definizione di “sede stradale” si rimanda all’art. 3, comma 1, punto 46, del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (Codice della Strada).
3. In particolare, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali prevede le seguenti prestazioni:
 - a. ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e di reintegro delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di sinistri stradali o di eventi relativi alla circolazione veicolare non necessariamente qualificabili come sinistri stradali che comportino la perdita di carico e/o versamento di liquidi da parte dei veicoli trasportanti coinvolti;
 - b. recupero dei rifiuti solidi, liquidi e dei frammenti dell’equipaggiamento dei veicoli eventualmente dispersi sul manto stradale;
 - c. recupero e pulizia di frammenti organici ovvero di liquidi biologici dispersi sul manto stradale e sulle pertinenze, ovvero recupero di rifiuti “ospedalieri” utilizzati dal personale di soccorso eventualmente intervenuto, e conseguente smaltimento;
 - d. recupero di materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale, l’aspirazione dei liquidi inquinanti versati sulla carreggiata, ogni altra attività necessaria, in relazione alla eventuale perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e conseguente trasporto e smaltimento in base alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti, anche speciali pericolosi;
4. Le modalità di gestione del servizio sono definite dal presente Capitolato, nei successivi articoli, integrato dalle eventuali migliorie offerte dal concessionario in sede di gara e, ove non previsto dal presente Capitolato, dal Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i..
5. Valore presunto massimo del presente contratto per tutto il periodo di cui all’art. 4: € 34.000,00 I.V.A. esclusa

ART. 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI INERENTI ALL’ATTIVITÀ DI RIPRISTINO

1. Il servizio di ripristino si articola nelle seguenti prestazioni:

A) “interventi standard” obbligatori purché vengano forniti i dati identificativi del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro stradale o in altro evento e gli estremi delle rispettive Compagnie di Assicurazione (RCA) per la responsabilità civile/trasporto.

B) “interventi di perdita di carico” che vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Locale e/o dagli altri Organi di Polizia Stradale.

C) “interventi senza individuazione del veicolo responsabile”, ossia gli interventi standard e gli interventi con perdita di carico eseguiti secondo quanto previsto nel presente articolo ancorché in assenza dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l’evento e quindi privi della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.

2. Gli interventi possono essere richiesti dalla Polizia Locale e/o altro organo di Polizia Stradale, ovvero dall’Amministrazione comunale anche attraverso soggetti incaricati di servizi (ad es. Call Center), attraverso comunicazione ad apposita utenza telefonica della Centrale Operativa del concessionario. A tal fine dovrà essere attivato dal concessionario un numero verde per le richieste di intervento, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.

3. I tempi di arrivo sul posto delle professionalità e delle tecnologie idonee a ripristinare la situazione *status quo ante* ed eliminare le condizioni di pericolo per l’ambiente e per la circolazione dovranno essere contenuti entro il tempo massimo, salvo dimostrazione di impedimenti di forza maggiore, di:

a) 30 minuti dalla richiesta per i giorni feriali dalle ore 06:00 alle 22:00, sabato incluso;

b) 45 minuti dalla richiesta di intervento per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 06:00, festivi dalle ore 00:00 alle 24:00.

ART. 3 - LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade e le relative pertinenze del territorio comunale della Città di Moncalieri.

ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO

1. La concessione del servizio avrà la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto, fatto salvo il diritto di recesso in favore dell’Amministrazione comunale da comunicarsi con un preavviso di giorni 15 (quindici). La consegna del servizio dovrà risultare da apposito verbale.

2. Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita l’aggiudicazione del nuovo

affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di 6 mesi (sei). Il periodo di proroga è computato nel valore complessivo della concessione.

3. La ditta dovrà essere in grado di iniziare il servizio entro dieci giorni dalla data di comunicazione.

ART. 5 - COSTI DEL SERVIZIO

1. Il servizio in concessione, ai sensi dell'art. 165 del D.lgs. 50/2016, non dovrà comportare nessun onere economico a carico dell'Amministrazione comunale. Ai sensi dello stesso articolo, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo.

2. Il concessionario potrà agire nei confronti delle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sull'Amministrazione comunale ai sensi del comma 1 che precede.

3. A tal fine, il Concessionario riceverà delega da parte dell'Amministrazione comunale ad intraprendere ogni azione di risarcimento danni nei confronti dei responsabili, provvedendo a denunciare il sinistro alle Compagnie assicurative interessate, a trattarne direttamente la liquidazione e ad incassare gli indennizzi corrisposti per le attività di ripristino dell'area coinvolta dal sinistro. Infatti, l'esecuzione del servizio a carico del cittadino che non intenda utilizzare proprie modalità alternative conformi alla normativa è da considerarsi risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 del c.c. a favore dell'Amministrazione comunale e gli interventi necessari al ripristino devono, pertanto, essere posti a carico del proprietario del veicolo responsabile civilmente ai sensi dell'art. 2054 c.c., con copertura, dunque, da parte dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile ai sensi dell'art. 193 del Codice della Strada. Nel caso in cui il cittadino coinvolto intenda procedere alle operazioni in parola mediante impresa di sua fiducia, il Concessionario nulla potrà pretendere dall'Amministrazione comunale a titolo di rivalsa ovvero di esclusiva.

4. Nel caso in cui il Concessionario dovesse necessitare, per procedere alle attività di cui al punto 3, di informazioni o della documentazione conservata presso l'Amministrazione comunale inerente l'intervento di pattuglie di Polizia Locale ovvero il rilievo del sinistro stradale, potrà procedere alla richiesta della medesima con le stesse modalità di presentazione e ritiro previste per l'accesso agli

atti dei soggetti esterni all'Amministrazione comunale; in tal caso, la richiesta comporterà un costo agevolato unico di € 10,00 per singolo evento richiesto.

5. Parimenti, in caso di intervento su richiesta di altre Forze di Polizia, l'Amministrazione comunale avrà funzione di tramite tra il Concessionario e detto Ente al fine di richiedere, e quindi fornire al Concessionario, i dati necessari; anche in questo caso, il Concessionario utilizzerà la medesima procedura di cui al punto 4.

6. Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili, i costi degli interventi ricompresi nell'art. 2 del Capitolato e sopra descritti, dovranno rimanere, comunque, a carico esclusivo del concessionario del servizio.

7. Il Concessionario, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Amministrazione comunale e/o da terzi regolarmente autorizzati, presso i luoghi oggetto di svolgimento del servizio.

8. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.). Il Concessionario, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a questo, l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO

1. Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dall'Amministrazione comunale, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.

2. Ciascun intervento, effettuato con l'ausilio di veicoli appositamente attrezzati del Concessionario, potrà, se ritenuto necessario, essere posto sotto la direzione del Corpo di Polizia Locale o degli altri organi di Polizia Stradale presenti sul posto, i quali si riservano la possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento. In ogni caso, il Concessionario dovrà approntare, con propri mezzi in dotazione, il cantiere stradale necessario all'esecuzione in sicurezza delle operazioni di cui al presente Capitolato secondo le norme del Codice della Strada, manlevando l'organo di Polizia Stradale eventualmente presente sul posto dall'onere e dalla responsabilità di predisporre le misure necessarie alla sicurezza e fluidità della circolazione connesse all'esecuzione delle operazioni di ripristino.

3. Il Concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta

regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e negli altri documenti richiamati, senza che l'intervento sia causa di alcun danno ad alcuna proprietà pubblica o privata. Inoltre, il Concessionario si impegna ad utilizzare materiali di lavorazione conformi alla miglior tecnologia presente sul mercato in materia di tutela dall'inquinamento ambientale. A tal fine, il Concessionario provvederà a comunicare, in via telematica alla casella PEC, entro 24 ore dall'esecuzione, al Settore Programmazione e Gestione Infrastrutture Tutela Ambientale dell'Amministrazione comunale la località oggetto dell'intervento e la descrizione dello stesso con l'indicazione della tipologia di intervento, l'elenco dei prodotti utilizzati e la tipologia dei rifiuti raccolti, affinché personale tecnico comunale possa verificarne la corretta esecuzione e l'assenza di danneggiamenti alle proprietà pubbliche.

4. Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione comunale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. Il Concessionario si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

5. Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione comunale da ogni danno che potesse essere cagionato dal medesimo a terzi durante operazioni di ripristino di cui al presente Capitolato ovvero, in tempo successivo, dalla cattiva esecuzione delle operazioni stesse, anche per colpa. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto dell'Amministrazione comunale e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

6. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Concessionario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Concessionario dovrà far pervenire all'Amministrazione comunale, con cadenza bimestrale, un report, anche in formato elettronico, indicante, per ogni intervento effettuato:

- a) data, ora e località dell'intervento
- b) nominativo del responsabile e/o incaricato intervenuto sul posto
- c) dettaglio di quanto eventualmente richiesto/percepito dalle compagnie assicurative

7. Il Concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

8. Saranno, inoltre, a carico del Concessionario eventuali modifiche e/o integrazioni imposte e/o prescritte da Enti, Organismi o Istituzioni, ai quali è demandato per legge il controllo sulla rispondenza di macchinari, mezzi e procedure di lavorazione alle normative vigenti.

ART. 7 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

1. In relazione alla concessione di servizi di cui al presente Capitolato tecnico, il Concessionario assumerà la qualifica di *produttore giuridico* dei rifiuti trattati in luogo dell'Amministrazione comunale. Per tale qualifica, nella gestione del servizio dovrà attenersi alle normative previste dalla Parte IV del D. L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. ovvero, se possibile per la propria struttura organizzativa, avvalersi della più favorevole disciplina prevista dall'art. 230 c. 1 della medesima disposizione legislativa.

2. L'impresa concessionaria del servizio è obbligata, in qualità di produttore giuridico dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal D. L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

ART. 8 – ORGANICO DEL CONCESSIONARIO E OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Concessionario deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto con proprio personale.

2. L'organico del personale deve essere professionalmente e numericamente adeguato al fine di garantire un'elevata qualità dei servizi tenendo conto delle tipologie di utenti a cui essi sono rivolti.

3. L'individuazione del personale necessario per garantire i servizi da svolgere nel rispetto di quanto previsto dal capitolato sarà rimessa alla competenza e discrezionalità tecnica del soggetto titolare della aggiudicazione.

4. Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

5. Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati

nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

6. Il Concessionario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

7. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

8. L'Amministrazione comunale ha facoltà di verificare l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri enti. A tale scopo la ditta appaltante dovrà inviare, con cadenza mensile o trimestrale a secondo dei versamenti effettuati, copia del modello relativo ai versamenti stessi.

ART. 9 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione comunale si riserva, in caso di imprevedibile urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 13 e di copia delle polizze assicurative di cui all'art. 10.

ART. 10 – SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1. Il Concessionario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione comunale.

2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

3. In tal caso l'Amministrazione comunale procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 11 – GARANZIE

1. Il Concessionario si impegna a stipulare, entro la data di inizio del servizio, una polizza assicurativa da minimo cinque milioni di euro per la copertura dei danni derivanti all'Amministrazione comunale e/o a terzi nelle fasi di esecuzione dell'intervento di ripristino dello *status quo ante* ovvero nel periodo successivo, in caso di eventuale permanenza sulla piattaforma stradale di residui inquinanti o causa di pericoli per la circolazione.
2. Il Concessionario si impegna a costituire un deposito cauzionale mediante garanzia fideiussoria pari al 10% del valore contrattuale di cui all'art. 1 (€ 3.400,00). La garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività, anche parziale, della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia, così come il mancato reintegro della stessa come previsto al successivo art. 17 n. 8, determina la decadenza dell'affidamento.

ART. 12 – SUBAPPALTO

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. L.vo 50/2016.

ART. 13 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Concessionario, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Torino.
4. Il Concessionario si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale

ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 14 – RECESSO

1. L'Amministrazione comunale ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata a.r. o posta certificata.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione comunale.
3. Qualora il Concessionario intendesse disdire il contratto prima della scadenza naturale dello stesso senza giustificato motivo o giusta causa, l'Amministrazione comunale si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 105 del D. L.vo 50/2016, il futuro contratto a pena di nullità della cessione stessa.

ART. 16 – RISOLUZIONE

1. L'Amministrazione comunale, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata A.R. o posta certificata, nei seguenti casi:
 - a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di applicazione della penale.
 - b) nei casi di infrazioni di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 8); sospensione dei servizi (art. 10); garanzie (art. 11); subappalto (art. 12); divieto di cessione del contratto (art. 15).
 - c) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.
 - d) mancato rispetto, da parte dei dipendenti del Concessionario, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Moncalieri.

e) il venire meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del contratto, in capo al Concessionario, dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti;

f) il venir meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del contratto, in capo al Concessionario, dei requisiti di idoneità professionale previsti dagli atti di gara ovvero: - iscrizione alla Camera di Commercio, competente territorialmente; - iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie: categoria 5 "raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi" e categoria 9 "bonifica di siti" ai sensi del D.lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell'Ambiente; - iscrizione come "intermediario nella gestione dei rifiuti", nel rispetto dell'impianto previsto dal Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), in conformità al D.M. 17/12/2009 del Ministero dell'Ambiente;

g) l'applicazione di più di otto sanzioni, così come disciplinate al successivo art. 17 del presente Capitolato tecnico;

h) il mancato intervento, anche per una sola volta, da parte del concessionario entro sei ore dalla chiamata (ferme restando le penali disciplinate dal successivo articolo 17).

i) nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dall'Amministrazione Comunale mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento della concessione del servizio.

2. Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al Concessionario del servizio, a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta certificata, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

3. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno.

4. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a causa di forza maggiore, (calamità naturali o eventi imprevedibili ed inevitabili), verificatisi dopo la stipula del contratto.

5. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

6. In base all'art. 110 del D. L.vo 50/2016, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto

dell'appalto.

7. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

8. In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del D. L.vo 50/2016 l'Amministrazione comunale risolverà, altresì, dal presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

ART. 17 – PENALI

1. In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione comunale procederà all'immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate, mediante comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata, assegnando al Concessionario un termine perentorio di cinque giorni, per adempiere, ove possibile, e per inviare eventuali controdeduzioni.

2. Nel caso in cui il Concessionario non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, l'Amministrazione comunale applicherà la penale mediante nuova comunicazione formale ed escussione della stessa sul deposito cauzionale.

3. L'applicazione delle penali avverrà per le seguenti difformità:

a) ritardo sui tempi di intervento superiori ai 30 minuti rispetto a quelli previsti, salvo il caso di forza maggiore da dimostrarsi a carico del Concessionario;

b) effettuazione del servizio senza rispettare le indicazioni fornite dagli organi di Polizia Stradale presenti sulla sede stradale interessata dal sinistro;

c) utilizzo di materiale o attrezzature non conformi alle specifiche del presente Capitolato ovvero a quanto dichiarato dal Concessionario in sede di offerta tecnica, o che creino pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone e delle cose;

d) esecuzione dell'intervento causando danni a beni pubblici e/o privati;

e) esecuzione del servizio senza approntare una cantierizzazione idonea a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, ovvero inidonea a garantire la sicurezza dell'operatore stesso;

f) mancata effettuazione, ovvero oltre i termini o incompleta, della comunicazione all'Area tecnica di cui all'art. 6 n. 3 del presente Capitolato tecnico.

4. L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:

- alla prima infrazione, contestazione formale;

- alla seconda infrazione applicazione di una penale pari ad € 500,00;

- alla terza infrazione applicazione di una penale pari ad € 1.000,00;

- alla quarta infrazione e successive applicazione di una penale pari ad € 2.000,00.

5. L'applicazione della penale non esonera il Concessionario dalla corretta e rigorosa esecuzione delle prestazioni non adempiute che dovranno essere portate a termine nell'osservanza di tutte le disposizioni del capitolato.
6. L'applicazione della penale non solleva il Concessionario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.
7. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo.
8. In tal caso, il Concessionario sarà obbligato a reintegrare il deposito cauzionale, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di applicazione della penale.

ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il Concessionario si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in G.U. Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Moncalieri pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici stessi.

ART. 19 – CONTROVERSIE E FORO DI COMPETENZA

1. E' esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.
2. Qualunque contestazione possa manifestarsi durante l'esecuzione della prestazione, questa non darà mai diritto al Concessionario di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione della prestazione stessa.
3. Per tutte le controversie insorte tra Amministrazione e Concessionario, menzionate per iscritto, qualora non si pervenga ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.
4. Per tutte le controversie dipendenti dal contratto stipulato sarà competente il Foro di Torino.